

**PROVINCIA DI
NOVARA**



**PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA**



**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I
RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1
“VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE”
PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

Sommario

	<i>p.p.</i>
TITOLO I – ISTITUZIONE	6
CAPO I - Ambito Territoriale Ottimale.	6
Articolo 1 - <i>Enti Locali partecipanti</i>	6
Articolo 2 - <i>Modifica dell’Ambito Territoriale Ottimale</i>	7
Articolo 3 - <i>Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione</i>	8
Articolo 4 - <i>Durata e modificazioni della convenzione</i>	11
CAPO II - Conferenza dei Sindaci, dei Presidenti delle Comunità Montane e delle Province	12
Articolo 5 - <i>Conferenza</i>	12
Articolo 6 – <i>Rappresentanza</i>	12
Articolo 7 - <i>Bacini Territoriali Omogenei</i>	13
TITOLO II – FUNZIONAMENTO	16
CAPO I - Autorità d’Ambito	16
Articolo 8 – <i>Composizione, funzionamento, sede</i>	16

Articolo 9 - <i>Presidente dell'Autorità d'Ambito</i>	19
Articolo 10 – <i>Pubblicazione e forme di consultazioni</i>	20
CAPO II - Gli Uffici	21
SEZIONE I – INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI.	21
Articolo 11 – <i>Articolazione degli Uffici</i>	21
Articolo 12 – <i>Direttore dell' Autorità d'Ambito</i>	23
Articolo 13 – <i>Status dei Dipendenti dell'Autorità d'Ambito</i>	24
Articolo 14 – <i>Relazione tra gli Uffici</i>	25
SEZIONE II – COMPITI DEGLI UFFICI.	26
Articolo 15 – <i>Definizione</i>	26
Articolo 16 – <i>Ufficio di Presidenza</i>	26
Articolo 17 – <i>Ufficio Decentrato</i>	27
TITOLO III – PRODUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO	28
CAPO I – Individuazione delle gestioni	28
Articolo 18 – <i>Organizzazione del Servizio Idrico Integrato - criteri e procedure</i>	28
Articolo 19 – <i>Omogeneità del servizio nell'A.T.O.</i>	30
Articolo 20 – <i>Tariffa del Servizio Idrico Integrato</i>	31
Articolo 21 - <i>Autorizzazioni relative alla realizzazione delle infrastrutture</i>	32

CAPO II – Accesso e controllo	33
Articolo 22 – <i>Tutela dei diritti degli utenti</i>	33
Articolo 23 – <i>Controllo, pubblicazione e accesso</i>	34
TITOLO IV – NORME FINANZIARIE E FINALI	35
Articolo 24 – <i>Rapporti finanziari</i>	35
Articolo 25 – <i>Dotazione dell’Autorità d’Ambito</i>	36
Articolo 26 – <i>Norma finale</i>	36
<i>Allegati</i>	
ALLEGATO A – ELENCO DEI COMUNI COMPRESI NELL’A.T.O. N. 1.	38
ALLEGATO B – ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI AI BACINI TERRITORIALI OMOGENEI	44
ALLEGATO C – DATI TERRITORIALI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’ A.T.O. N. 1. (POPOLAZIONE E SUPERFICIE, ISTAT 2001 BDT REGIONE PIEMONTE)	51
ALLEGATO D – QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’ A.T.O. N. 1.	59
ALLEGATO E – QUOTE DI RAPPRESENTATIVITA’ DELLE PROVINCE, DEI BACINI TERRITORIALI OMOGENEI E DELLE COMUNITA’ MONTANE APPARTENENTI ALL’A.T.O. N°1	66

**PROVINCIA DI
NOVARA**



**PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA**



**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I
RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1
“VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE”
PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

TITOLO I – ISTITUZIONE

CAPO I – Ambito Territoriale Ottimale

Art. 1

(Enti Locali partecipanti)

Ai sensi della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n.13 è individuato, per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese".

Partecipano all'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ", nelle forme e nei modi previsti dalla citata Legge, i Comuni ricompresi nell'elenco contenuto nell'allegato A alla presente convenzione, le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, le Comunità Montane; Alto Verbano, Cusio Mottarone, Dei Due Laghi, Valgrande, Valle Antigorio Formazza, Valle Antrona, Valle Anzasca, Valle Cannobina, Valle Ossola, Valle Vigezzo e Vallestrona.

Art. 2

(Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale)

Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, modifichi l'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ", includendo nuovi Comuni od escludendone altri, anche in ambito interregionale, come previsto nei commi 4 e 5 dell' art.2 L.R. 13/97, la presente convenzione verrà modificata di conseguenza ed approvata dall'Autorità d'Ambito con votazione unanime.

Le quote di rappresentanza dei singoli Enti Locali partecipanti all'Ambito e le perimetrazioni dei Bacini Territoriali Omogenei (B.T.O.) interessati dalle suddette modificazioni sono rideterminate automaticamente tenuto conto delle variazioni intervenute e sulla base dei criteri stabiliti all' art.6 della presente convenzione.

I Comuni subentranti dovranno approvare la convenzione nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.

Il Presidente dell'Autorità d'Ambito è autorizzato a sottoscrivere la convenzione di adesione.

Art. 3

(Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione)

Tra gli Enti Locali costituenti l' A.T.O. n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", ai sensi e per gli effetti del Capo II della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed in attuazione della L.R. 13/97, si stipula la presente convenzione di cooperazione al fine di esercitare in forma associata le funzioni relative al Servizio Idrico Integrato di cui alla L. 36/94 e alla L.R. 13/97, comprensive della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo di reti differenziate, per usi industriali, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue, della relativa riutilizzo, del conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature.

In particolare, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi di pianificazione Regionale e di Bacino adottati, tali funzioni saranno finalizzate al conseguimento dei seguenti **obiettivi**:

a) la protezione e la tutela delle risorse idriche, la pianificazione degli usi nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile in un ottica di rinnovabilità della risorsa;

b) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione Regionale e di Bacino;

c) il raggiungimento, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 ed in un congruo lasso di tempo, dell'unitarietà del regime tariffario. Questo dovrà essere definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

d) la tutela di situazioni di disagio e la tutela delle zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica previste dalle Leggi Regionali in materia, da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;

e) la valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico attraverso forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o all'integrazione tra i diversi soggetti secondo i criteri stabiliti nella Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 1997, n.31-23227.

In questo quadro di riferimento saranno gestite in forma associata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/97 e della presente convenzione, le seguenti **funzioni**:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e qualità di acque distribuite, raccolte e depurate ed in generale del livello qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;

b) adozione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio idrico integrato;

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari, definizione del piano finanziario

relativo al programma di cui alla lettera b, sulla base di uno strumento conoscitivo costituito da un bilancio consolidato d'ambito;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato;

e) salvaguardia degli organismi esistenti ai sensi del comma 4 art. 9 della L. 36/94;

f) compimento degli atti o affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla individuazione delle modalità di cui alla lettera d; sulla base di criteri di efficacia ed economicità e con il vincolo della reciprocità degli impegni;

g) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio anche mediante verifica costante del programma di attuazione delle politiche di risparmio idrico ai sensi dell'art. 5 della L. 36/94;

h) definizione ed attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue, nonché al contenimento delle perdite in rete;

i) organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il servizio idrico integrato.

L'Autorità d' Ambito, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra conforma la propria attività alle norme statali e regionali in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio idrico integrato e predispone entro un anno gli strumenti gestionali di cui alle lettere c e d.

Art. 4

(Durata e modificazioni della convenzione)

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni dieci a partire dalla data di sottoscrizione.

La presente convenzione può essere prorogata dalle parti entro l'anno precedente il termine di scadenza, mediante apposita deliberazione di tutti gli Enti Locali partecipanti, decorso tale termine, la Regione procede in via sostitutiva ai sensi delle vigenti leggi.

Modificazioni e/o aggiornamenti della presente convenzione possono sempre essere richiesti dagli Enti Locali partecipanti, e sono approvati con le stesse modalità di approvazione di cui alla presente convenzione.

Interventi modificativi della normativa nazionale e/o regionale nelle materie disciplinate dalla presente convenzione comportano adeguamento automatico della medesima mediante atto deliberativo di presa d'atto da parte dell'Autorità d'Ambito.

Le intervenute modificazioni recepite dalla Autorità d'Ambito sono comunicate agli Enti Locali convenzionati per opportuna conoscenza.

CAPO II – Conferenza dei Sindaci, dei Presidenti delle Comunità Montane e delle Province

Art. 5

(Conferenza)

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/97, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, come definite dall'art. 3 della presente convenzione, sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane, dei Presidenti delle Comunità Montane, dei Presidenti delle Province, o loro rispettivi delegati, di seguito denominata Autorità d'Ambito, costituita con le modalità di rappresentanza disciplinate al successivo art. 6.

Art. 6

(Rappresentanza)

Gli Enti Locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 - "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", sono rappresentati nell'Autorità d'Ambito di cui al successivo art. 8 nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 13/97.

Le quote sono determinate riservando ai Comuni dell'Ambito il 75% della rappresentanza espressa per il 30% in base alla popolazione residente e per il 45 % in base alla superficie territoriale; alle Province è riservato il 25% delle quote determinate in modo da garantire in sommatoria uguale rappresentatività alle due Province (50 % alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e 50 % alla Provincia di Novara). I valori ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti, costituiscono i criteri di calcolo su cui vengono definite le quote di rappresentanza per la prima costituzione dell' Autorità d'Ambito e sono riportati nell' Allegato D alla presente convenzione. I dati utilizzati nel calcolo della consistenza della popolazione sono quelli desunti dalla rilevazione ISTAT dell'anno 1991, dati Banca Dati Territoriali della Regione Piemonte (Allegato C).

Le quote unitarie, in caso di variazioni demografiche (nuove rilevazioni ISTAT), verranno automaticamente rielaborate facendo riferimento ai criteri sopra specificati.

Art. 7

(Bacini Territoriali Omogenei, B.T.O.)

I Comuni non appartenenti alle Comunità Montane, costituiscono i Bacini Territoriali Omogenei (B.T.O.) individuati nell'Allegato B alla presente convenzione.

I Sindaci dei Comuni costituenti i Bacini Territoriali Omogenei si riuniscono in Conferenza presso il comune più popoloso sulla base dei dati ISTAT 1991 (definito Comune Centro-Zona) per eleggere il proprio rappresentante nell'Autorità d'Ambito.

Al fine di garantire continuità e funzionalità all'azione dell'Assemblea dei Bacini Territoriali Omogenei, l'eventuale conferimento di delega da parte dei Sindaci deve essere di tipo permanente e può essere revocata solo al venir meno del rapporto fiduciario tipico tra delegante e delegato, in caso di cessazione della medesima, per qualunque causa, cessa automaticamente anche la Sua appartenenza all' Autorità d'Ambito.

La prima riunione per l'elezione del rappresentante nell'Autorità d'Ambito è disposta dal Sindaco del Comune Centro-Zona entro un mese dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il Sindaco delegato a rappresentare in assemblea un Bacino Territoriale Omogeneo viene eletto ogni quattro anni da una conferenza alla quale partecipano i Sindaci di tutti i Comuni costituenti il Bacino Territoriale Omogeneo. Tale conferenza viene convocata dal Sindaco del Comune Centro-Zona o, in caso di mancata convocazione da parte di quest'ultimo da almeno un quarto dei Sindaci dei Comuni appartenenti al Bacino Territoriale Omogeneo.

Risulta eletto quale delegato il Sindaco che consegue la maggioranza assoluta del voto dei Sindaci presenti ciascuno dei quali esprime un voto indipendentemente dalle dimensioni del Comune; il

secondo eletto è il suo delegato e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Tale elezione deve avvenire secondo modalità che garantiscano equamente tutte le realtà territoriali, e comunque, in caso di mancata nomina, la rappresentanza del Bacino Territoriale Omogeneo, sarà attribuita a rotazione annuale a ciascuno dei Sindaci dei Comuni costituenti il Bacino Territoriale Omogeneo, a partire dal più anziano anagraficamente.

Le Conferenze dei Sindaci dei Bacini Territoriali Omogenei ed i Presidenti delle Comunità Montane elaborano proposte circa l'organizzazione del servizio idrico integrato; in particolare, per il territorio di competenza esprimono pareri circa quanto indicato al comma 2 dell'art 5. della L.R. 13/97. Il loro rappresentante nell' Autorità d'Ambito è vincolato nel suo mandato alle suddette decisioni.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune Centro-Zona che, se non altrimenti disposto, funge da Presidente; la Conferenza è altresì convocata qualora sia richiesta da uno o più Sindaci.

L'Assemblea dei Sindaci del Bacino Territoriale Omogeneo può darsi un proprio Regolamento di funzionamento.

Il rappresentante nell'Autorità d'Ambito consulta almeno due volte all'anno i Sindaci dei Comuni costituenti il Bacino Territoriale Omogeneo, utilizzando le forme disciplinate dall'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.

In modo analogo i Presidenti delle Comunità Montane o i loro rappresentanti consultano i Sindaci dei Comuni ricompresi nelle stesse.

L'Autorità d'Ambito assicura il supporto logistico al funzionamento delle Conferenze dei Sindaci dei Bacini Territoriali Omogenei e dei Presidenti delle Comunità Montane.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO

CAPO I – Autorità d'Ambito

Art. 8

(Composizione, funzionamento, sede)

L'Autorità di Ambito è istituita ai sensi dall'articolo 4 della L.R. 13/97, ed è formata:

- dai Sindaci rappresentanti dei Bacini Territoriali Omogenei (B.T.O.) o loro delegati designati tra i Sindaci di ciascun Bacino Territoriale Omogeneo qualora sia costituito da una pluralità di Comuni;
- dai Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati;
- dai Presidenti delle Province o loro delegati.

Ciascun rappresentante è portatore della somma delle quote degli Enti rappresentati.

Al fine d'impedire maggioranze precostituite o la formazione di raggruppamenti con peso prevalente, le deleghe ad altri componenti l'Autorità d'Ambito e/o i patti di sindacato di voto, sono considerate nulle per violazioni delle norme imperative di Diritto Pubblico che definiscono l'esercizio associato delle funzioni istituzionali di ciascun Ente Locale.

I rappresentanti degli Enti Locali restano in carica sino alla loro sostituzione da parte degli Enti Locali stessi.

L'Autorità d'Ambito si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della discussione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo.

L'Autorità d'Ambito si riunisce in convocazione straordinaria per discutere degli argomenti all'ordine del giorno ogni qual volta la convochi il suo Presidente o su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno un ventesimo delle quote di rappresentanza. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento Generale del quale si doterà l'Autorità d'Ambito.

L'Autorità d'Ambito è validamente costituita allorquando siano presenti la maggioranza delle quote in conferenza, sempre che sia assicurata almeno la presenza di una delle due Province, di un rappresentante delle Comunità Montane e di un rappresentante dei Bacini Territoriali Omogenei.

Nel caso di seduta valida nella quale i presenti non esprimano almeno i due terzi delle quote di rappresentanza, e si sia quindi nell'impossibilità di votare sui punti all'ordine del giorno, il Presidente provvede alla convocazione di una nuova seduta con identico o.d.g. da tenersi entro 15 giorni, nella quale l'Autorità d' Ambito delibera a maggioranza della metà più una delle quote di rappresentanza.

Nelle materie di cui al comma 2 art. 5 L.R. 13/97, l' Autorità d'Ambito delibera in prima convocazione a maggioranza dei 2/3 delle quote di rappresentanza, purché i rappresentanti degli Enti Locali il cui territorio è interessato non esprimano voto contrario. Una seconda seduta da convocarsi non prima di un mese dalla precedente, per discutere unicamente i punti dell'o.d.g. non compiutamente definiti nella seduta precedente, consente comunque l'approvazione ove votata a maggioranza di 2/3 delle quote di rappresentanza e dei 3/4 dei componenti.

L'Autorità d' Ambito adotta entro un anno dalla stipula della presente convenzione, un proprio Regolamento Generale di funzionamento.

La sede dell'Autorità d'Ambito è stabilita presso la Provincia di Novara, nella Provincia del Verbano Cusio Ossola ha sede l' Ufficio Decentrato con funzioni di raccordo tra il territorio e l'Autorità d'Ambito.

La prima convocazione dell'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" è effettuata congiuntamente dai Presidenti della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola ed è presieduta dal Presidente della Provincia di Novara.

Art. 9

(Presidente dell'Autorità d'Ambito)

L'Autorità di Ambito, ogni quattro anni elegge, a scrutinio palese, nel suo seno, a maggioranza qualificata dei 2/3 della rappresentanza, il Presidente.

In caso di mancata elezione del Presidente della Conferenza tale carica è assunta dal Componente più anziano in età anagrafica tra i Componenti della Conferenza; decorso un anno ed ancora pendente tale nomina, la carica viene assunta automaticamente dal secondo componente più anziano e così via, in ordine di età, a turnazione annuale.

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di Legge l'Autorità d'Ambito ed esercita ogni iniziativa inerente l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato:

- convoca e presiede, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane e delle Province;

Il Presidente dell'Autorità d'Ambito provvede a trasmettere agli Enti Locali convenzionati gli atti fondamentali deliberati entro venti giorni dalla loro adozione. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività dell'Autorità d'Ambito.

Art. 10

(Pubblicazione e forme di consultazione)

Gli atti deliberativi dell'Autorità d'Ambito sono pubblicati per quindici giorni consecutivi nell'apposito Albo da istituirsi presso le sedi dell'Autorità d'Ambito e negli albi delle sedi delle Comunità Montane e dei Comuni Capofila dei Bacini Territoriali Omogenei.

L'Autorità d'Ambito promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti Locali convenzionati in merito agli aspetti fondamentali della sua attività.

A tal fine l'Autorità d'Ambito in particolare:

a) attua incontri sia generalizzati che nelle singole realtà territoriali con gli Enti Locali convenzionati partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, ad apposite riunioni;

b) divulga ed illustra la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti Locali convenzionati.

CAPO II - Gli Uffici

SEZIONE I – INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 11

(Articolazione degli Uffici)

L'Autorità d'Ambito articola la propria organizzazione nell' Ufficio di Presidenza e nell'Ufficio Decentrato.

L'Ufficio di Presidenza ha sede presso la Provincia di Novara; l'Ufficio Decentrato ha sede presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Alle attività degli Uffici sovrintende il Direttore dell'Autorità d'Ambito di cui al successivo art 12.

Il personale assegnato agli Uffici di cui ai commi precedenti è posto alle dipendenze funzionali dell'Autorità d'Ambito.

Le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola mettono a disposizione dell'Autorità d'Ambito la necessaria struttura funzionale-organizzativa, sia in termini di locali e attrezzature d'ufficio che di personale.

Per la dotazione del personale le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola possono anche avvalersi di forme di mobilità e/o di comando di personale da altri Enti Pubblici aderenti alla presente convenzione.

La ripartizione dei costi operativi derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli Uffici dell'Autorità d'Ambito saranno definiti da apposita convenzione tra le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

Con Regolamento Generale di organizzazione da approvarsi entro un anno dalla formale costituzione dell'Autorità d'Ambito sono definite le professionalità necessarie, nonché i compiti ed i rapporti degli Uffici di cui ai commi precedenti, fermo restando che tali rapporti non riguardano le funzioni di controllo interno della gestione poiché le stesse devono essere svolte in condizioni di piena autonomia alle dipendenze dirette dell'Autorità d'Ambito.

Per la prima costituzione degli Uffici e fino alla definizione della suddetta convenzione, le spese di funzionamento verranno coperte tramite impiego delle somme regionali attribuite ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13/97, nonché di eventuali anticipazioni delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

Altri Enti Pubblici – diversi dai gestori del servizio idrico integrato, di cui all'art. 9 della L.R.13/97 – possono essere coinvolti nella costituzione degli Uffici dall'Autorità d'Ambito che stipula con essi apposite convenzioni.

L'Autorità d'Ambito, previa consultazione con gli Enti interessati, procede alla ricognizione delle professionalità esistenti e definisce in accordo con gli stessi, le relative disponibilità di posti in pianta organica al servizio dell'Autorità d'Ambito, ovvero la parziale o totale utilizzazione di beni e personale.

L'Autorità d'Ambito, per lo svolgimento di compiti che richiedono professionalità e specializzazione, può avvalersi di collaborazioni professionali esterne mediante stipula di convenzioni da effettuarsi secondo le vigenti norme.

Art. 12

(Direttore dell'Autorità d'Ambito)

Il direttore della Autorità d'Ambito viene nominato secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Generale e dipende funzionalmente dalla medesima; svolge le funzioni di Dirigente responsabile degli Uffici.

Il direttore provvede:

- ad organizzare il funzionamento degli Uffici, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dal Regolamento Generale;
- dispone di poteri di spesa, come previsto dal D.lgs 29/93 e li esercita secondo il regolamento di contabilità dell'Autorità d'Ambito;
- partecipa alle riunioni dell'Autorità d'Ambito;

- da esecuzione ai deliberati dell' Autorità d' Ambito;
- coordina le attività degli Uffici e ne riferisce agli organi dell' Autorità d' Ambito;
- rappresenta l' Autorità d' Ambito in giudizio.

Art. 13

(Status dei Dipendenti dell' Autorità d' Ambito)

I dipendenti delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola nonché il personale messo a disposizione di altri Enti Locali, funzionalmente posti al servizio dell' Autorità d' Ambito, mantengono il rapporto organico con gli Enti di appartenenza.

L'anzianità maturata dai suddetti dipendenti è considerata a tutti gli effetti per la progressione in carriera nell'Ente di appartenenza.

Fatte salve diverse determinazioni dell' Autorità d' Ambito, fino all'attuazione di quanto sarà previsto nel Regolamento Generale, l'individuazione del personale dell'Ufficio di Presidenza è disposta dal Presidente della Provincia di Novara, mentre l'individuazione del personale dell'Ufficio Decentrato è disposta dal Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Art. 14

(Relazione tra gli Uffici)

Province, Comuni e Comunità Montane sono Uffici dell'Autorità d'Ambito nell'ambito delle professionalità necessarie per lo svolgimento decentrato o in forma di telelavoro delle relative attività istituzionali, nei limiti di quanto definito dalla Conferenza con atto generale di organizzazione.

I responsabili degli Uffici degli Enti Locali individuati come Uffici dell'Autorità svolgono gli atti istruttori e di esecuzione delle decisioni della Conferenza o dei dirigenti dell'Ufficio di Presidenza, conformandosi alle relative istruzioni.

Gli Uffici esercitano la vigilanza sull'erogazione del servizio idrico integrato ed ogni altra funzione o atto di gestione ad essi demandato.

Questioni di interesse comune sono decise periodicamente in conferenza di servizi indette in qualsiasi tempo dai funzionari dell'Autorità d'Ambito.

Ciascun Ente sottoscrittore della presente convenzione può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

SEZIONE II – COMPITI DEGLI UFFICI

Art. 15

(Definizione)

Per definizione di legge spettano agli Uffici dell’Autorità tutti gli atti di gestione interni ed a rilevanza esterna non espressamente riservati alla Conferenza.

Art. 16

(Ufficio di Presidenza)

Spettano in particolare all’Ufficio di Presidenza:

- a) Il controllo degli standard di efficienza ed economicità della gestione dei servizi idrici, secondo gli indirizzi dello Stato e della Regione;
- b) La direzione del controllo tecnico-gestionale sull’erogazione del servizio con relazione annuale alla Conferenza;
- c) La direzione dell’attuazione del Programma delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l’erogazione del servizio nell’ambito delle direttive impartite dall’Autorità d’Ambito;

- d) La conclusione e stipulazione di accordi di programma tra le diverse Autorità d'Ambito;
- e) La stipulazione delle convenzioni ed il trasferimento della gestione del servizio agli enti gestori, ivi compreso l'uso di opere, impianti, canalizzazioni di proprietà degli Enti Locali o in loro dotazione.

Art. 17

(Ufficio Decentrato)

All'Ufficio Decentrato vengono delegate le funzioni di controllo del territorio ed in particolare, salvo motivata avocazione del Direttore, all'Ufficio Decentrato, spettano i seguenti compiti:

- a) L'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità d'Ambito;
- b) L'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza, anche con atti di rilevanza esterna come l'espletamento delle procedure d'appalto e l'esecuzione dei lavori;
- c) Il controllo tecnico-gestionale;
- d) La dichiarazione di conformità al piano delle infrastrutture di cui all'art. 16 della L. 36/94;
- e) Il nulla osta tecnico sulle convenzioni ex. art. 26 della L. 36/94, ove previsto dalla convenzione tipo di cui all'art. 1 della L.36/94.

- f) Ogni altra funzione connessa con specifiche caratteristiche del territorio delegata dall'Ufficio di Presidenza.

TITOLO III - PRODUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

CAPO I – Individuazione delle gestioni

Art. 18

*(Organizzazione del Servizio Idrico Integrato -
criteri e procedure)*

Alla gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 si provvede nelle forme e nei modi determinati dall'articolo 7 della L.R. 13/97.

L'Autorità d' Ambito procede all'assegnazione dei servizi secondo i criteri stabiliti nella D.G.R. n.31-23227 del 24 novembre 1997.

Ai soggetti gestori è affidata, e ne rispondono nei confronti degli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, la gestione

del Servizio Idrico Integrato, così come definito dall'art. 4 lettera f della L. 36/94.

I rapporti tra i soggetti gestori e l'Autorità d'Ambito sono definiti mediante la stipula di convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n.31-23227 del 24 novembre 1997, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 13/97.

Le deliberazioni dell' Autorità d' Ambito aventi per oggetto:

- La scelta del modello organizzativo;
- Le forme di gestione;
- I meccanismi di salvaguardia degli organismi esistenti;

sono approvate a maggioranza qualificata dei voti che rappresentano i 2/3 delle quote in conferenza purché i rappresentanti degli Enti Locali il cui territorio è interessato non esprimano voto contrario.

In caso di voto contrario dei rappresentanti degli Enti Locali il cui territorio è interessato, si procederà alla convocazione di una seconda seduta, non prima di un mese dalla precedente. Nella seconda convocazione la deliberazione è approvata con il voto di almeno 2/3 delle quote in conferenza e dei 3/4 dei rappresentanti.

Art. 19

(Omogeneità del servizio nell'A.T.O.)

Al fine di raggiungere nel territorio compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n.1 omogeneità dei servizi ed in ottemperanza a quanto previsto nell'art.7 comma 5 della L.R. 13/97, l'Autorità d'Ambito individua un soggetto con mansioni di coordinamento delle gestioni.

Al termine dei procedimenti per le stipule delle convenzioni con i soggetti gestori, l'Autorità d'Ambito individua tra questi ultimi il soggetto che dovrà assumere funzioni di coordinamento.

La scelta del soggetto di cui ai precedenti commi sarà valida se votata dalla maggioranza dei 2/3 delle quote di rappresentatività in Conferenza e dai 3/4 dei rappresentanti in Conferenza.

Le competenze ed i poteri che faranno capo al soggetto coordinatore verranno determinate dall'Autorità d'Ambito nel Regolamento.

Art. 20

(Tariffa del Servizio Idrico Integrato)

La tariffa d'Ambito costituisce il corrispettivo dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato ed è dovuta dall'utenza nell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 1.

L'Autorità d'Ambito determina la tariffa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 della L. 36/94 perseguendo principi di solidarietà e di gradualità e prevedendo specifiche modulazioni tenuto conto di situazioni di disagio e di marginalità socio-economiche.

L'omogeneità del sistema tariffario verrà raggiunta in fasi successive, a partire dai singoli Bacini Territoriali Omogenei e dalle singole Comunità Montane per poi essere estesa all'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 1.

In applicazione del principio di solidarietà di cui all'art.1 della L.36/94, nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica come previsto dalla legislazione regionale in materia.

L'Autorità d'Ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità Montane che, nel rispetto degli accordi di programma, predispongono l'attuazione

degli interventi connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione del territorio montano ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Per l'approvazione della tariffa modulata l'Autorità d'Ambito delibera in prima convocazione a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote in conferenza purché i rappresentanti degli Enti Locali il cui territorio è interessato dal provvedimento non esprimano voto contrario.

In seconda seduta, da convocarsi almeno un mese dopo la prima, con il medesimo o.d.g., la tariffa modulata è approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 delle quote in Conferenza e dai 3/4 dei rappresentanti.

Art. 21

(Autorizzazioni relative alla realizzazione delle infrastrutture)

Gli Enti Locali convenzionati s'impegnano ad autorizzare il gestore, per la durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, ad utilizzare, conformemente alle disposizioni vigenti e future, il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del Servizio.

I soggetti gestori dovranno realizzare le suddette opere e/o interventi in conformità alle norme attuali e future in materia di tutela del territorio e

valutazione degli impatti ambientali arrecando il minor disagio possibile e comunque dovranno presentare all'Autorità d' Ambito e realizzare, Piani di Monitoraggio Ambientale, in fase di cantierizzazione e messa a regime dell'opera, nonché ripristinare integralmente i siti ed i luoghi interessati dai lavori.

A garanzia del totale adempimento di cui sopra, gli Enti Locali potranno chiedere al gestore idonee polizze fideiussorie.

CAPO II – Accesso e controllo

Art. 22

(Tutela dei diritti degli utenti)

L' Autorità d' Ambito assicura che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 ed adottino le rispettive Carte dei Servizi secondo quanto previsto dal Decreto Legge del 12 maggio 1995 n. 163.

Le convenzioni che regolano i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti gestori devono contenere specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sopra stabilito.

Le stesse convenzioni disciplinano inoltre l'obbligo dei gestori di fornire agli Enti Locali costituenti l'Autorità d'Ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio territorio e al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 23

(Controllo, pubblicazione e accesso)

Il controllo di legittimità degli atti dell'Autorità d'Ambito è stabilito dalla legge.

La relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del servizio e le deliberazioni della conferenza sono trasmesse ad ogni Ente Locale facente parte dell'Autorità d'Ambito.

Per ogni atto dell'Autorità d'Ambito si applicano le norme di legge vigenti sull'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, fermo restando che nessun segreto può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti Locali costitutivi dell'Autorità d'Ambito.

TITOLO IV - NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 24

(Rapporti finanziari)

L'Autorità d'Ambito approva il Bilancio preventivo, e contestualmente il Programma degli investimenti da realizzare nell'anno successivo ed il Piano Triennale degli Investimenti, entro il 30 settembre.

L'Autorità d'Ambito approva il Conto Consuntivo entro il 31 maggio dell'anno successivo, conformemente a quanto previsto dal proprio Regolamento di contabilità.

L'Autorità d'Ambito utilizza la Tesoreria dell'Ente presso il quale ha sede e può altresì utilizzarne l'Ufficio di Ragioneria, in alternativa può dotarsi di un proprio Ufficio.

Il bilancio dell'Autorità d'Ambito costituisce un autonomo centro di costo del bilancio della Provincia di Novara.

Le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito sono integralmente coperte attraverso i canoni di concessione o affidamento del servizio idrico integrato determinati dall'Autorità medesima e versati dai soggetti gestori in base ad apposite norme fissate nelle convenzioni e nei relativi disciplinari.

Art. 25

(Dotazione dell'Autorità d'Ambito)

All'Autorità d'Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

Tutti i beni destinati al pubblico servizio del ciclo completo delle acque, di proprietà dei singoli Enti Locali o degli enti gestori salvaguardati, secondo le norme di legge vigenti restano di proprietà degli stessi; della consistenza è redatto apposito elenco.

I beni delle gestioni esistenti di cui sia deliberata la trasformazione, liquidazione o comunque la cessazione, appartengono agli Enti Locali di riferimento e, secondo le norme vigenti, sono attribuiti in uso alle nuove gestioni deliberate dall'Autorità d'Ambito.

Art. 26

(Norma finale)

Entro due anni dalla data di stipulazione della presente convenzione di cooperazione e successivamente almeno con cadenza annuale, il Presidente dell'Autorità d'Ambito convoca la Conferenza Generale di tutti gli Enti Locali partecipanti all'Ambito al fine di discutere e valutare se le

problematiche relative all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed in particolare le norme della presente convenzione mantengano funzionalità ed adeguatezza al raggiungimento dei fini perseguiti.

Eventuali modificazioni e/o integrazioni proposte ed approvate in tale sede, votate all'unanimità dall'Autorità d'Ambito e successivamente approvate da tutti i Consigli degli Enti Locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n.1 costituiscono modificazione della presente convenzione.

ALLEGATO A

ELENCO DEI COMUNI COMPRESI NELL' A.T.O. n.1

COD.	COMUNE	PROVINCIA
1	Agrate Conturbia	Novara
2	Ameno	Novara
3	Antrona Schieranco	VCO
4	Anzola d'Ossola	VCO
5	Arizzano	VCO
6	Armeno	Novara
7	Arola	VCO
8	Arona	Novara
9	Aurano	VCO
10	Baceno	VCO
11	Bannio Anzino	VCO
12	Barengo	Novara
13	Baveno	VCO
14	Bee	VCO
15	Belgirate	VCO
16	Bellinzago Novarese	Novara
17	Beura Cardezza	VCO
18	Biandrate	Novara
19	Boca	Novara
20	Bognanco	VCO
21	Bogogno	Novara
22	Bolzano Novarese	Novara
23	Borgo Ticino	Novara
24	Borgolavezzaro	Novara
25	Borgomanero	Novara

26	Briga Novarese	Novara
27	Briona	Novara
28	Brovello Carpugnino	VCO
29	Calasca Castiglione	VCO
30	Caltignaga	Novara
31	Cambiasca	VCO
32	Cameri	Novara
33	Cannero Riviera	VCO
34	Cannobbio	VCO
35	Caprezzo	VCO
36	Carpignano Sesia	Novara
37	Casalbeltrame	Novara
38	Casale Corte Cerro	VCO
39	Casaleggio Novara	Novara
40	Casalino	Novara
41	Casalvolone	Novara
42	Castellazzo Novarese	Novara
43	Castelletto Sopra Ticino	Novara
44	Cavaglietto	Novara
45	Cavaglio d' Agogna	Novara
46	Cavaglio Spocchia	VCO
47	Cavallirio	Novara
48	Ceppo Morelli	VCO
49	Cerano	Novara
50	Cesara	VCO
51	Colazza	Novara
52	Comignago	Novara
53	Cossogno	VCO
54	Craveggia	VCO
55	Cressa	Novara
56	Crevoladossola	VCO

57	Crodo	VCO
58	Cureggio	Novara
59	Cursolo Orasso	VCO
60	Divignano	Novara
61	Domodossola	VCO
62	Dormelletto	Novara
63	Druogno	VCO
64	Falmenta	VCO
65	Fara Novarese	Novara
66	Fontaneto d'Agogna	Novara
67	Formazza	VCO
68	Galliate	Novara
69	Garbagna Novarese	Novara
70	Gargallo	Novara
71	Gattico	Novara
72	Germagno	VCO
73	Ghemme	Novara
74	Ghiffa	VCO
75	Gignese	VCO
76	Gozzano	Novara
77	Granozzo con Monticello	Novara
78	Gravellona Toce	VCO
79	Grignasco	Novara
80	Gurro	VCO
81	Intragna	VCO
82	Inverio	Novara
83	Landiona	Novara
84	Lesa	Novara
85	Loreglia	VCO
86	Macugnaga	VCO
87	Madonna del Sasso	VCO

88	Maggiora	Novara
89	Malesco	VCO
90	Mandello Vitta	Novara
91	Marano Ticino	Novara
92	Masera	VCO
93	Massino Visconti	Novara
94	Massiola	VCO
95	Meina	Novara
96	Mergozzo	VCO
97	Mezzomerico	Novara
98	Miasino	Novara
99	Miazzina	VCO
100	Momo	Novara
101	Montecrestese	VCO
102	Montescheno	VCO
103	Nebbiuno	Novara
104	Nibbiola	Novara
105	Nonio	VCO
106	Novara	Novara
107	Oggebbio	VCO
108	Oleggio	Novara
109	Oleggio Castello	Novara
110	Omegna	VCO
111	Ornavasso	VCO
112	Orta San Giulio	Novara
113	Pallanzeno	VCO
114	Paruzzaro	Novara
115	Pella	Novara
116	Pettenasco	Novara
117	Piedimulera	VCO
118	Pieve Vergonte	VCO

119	Pisano	Novara
120	Pogno	Novara
121	Pombia	Novara
122	Prato Sesia	Novara
123	Premeno	VCO
124	Premia	VCO
125	Premosello Chiovenda	VCO
126	Quarna Sopra	VCO
127	Quarna Sotto	VCO
128	Re	VCO
129	Recetto	Novara
130	Romagnano Sesia	Novara
131	Romentino	Novara
132	S. Bernardino Verbano	VCO
133	San Maurizio d'Opaglio	Novara
134	San Nazzaro Sesia	Novara
135	San Pietro Mosezzo	Novara
136	Santa Maria Maggiore	VCO
137	Seppiana	VCO
138	Sillavengo	Novara
139	Sizzano	Novara
140	Soriso	Novara
141	Sozzago	Novara
142	Stresa	VCO
143	Suno	Novara
144	Terdobbiate	Novara
145	Toceno	VCO
146	Tornaco	Novara
147	Trarego Viggiona	VCO
148	Trasquera	VCO
149	Trecale	Novara

150	Trontano	VCO
151	Valstrona	VCO
152	Vanzone con S. Carlo	VCO
153	Vaprio d'Agogna	Novara
154	Varallo Pombia	Novara
155	Varzo	VCO
156	Veruno	Novara
157	Verbania	VCO
158	Vespolate	Novara
159	Vicolungo	Novara
160	Viganella	VCO
161	Vignone	VCO
162	Villadossola	VCO
163	Villette	VCO
164	Vogogna	VCO

ALLEGATO B
ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI AI BACINI
TERRITORIALI OMOGENEI
ED ALLE COMUNITÀ MONTANE

COD. B.T.O.	BACINO TERRITORIALE OMOGENEO	COMUNE
1	ALTA AGOGNA	Boca Bolzano Novarese Borgomanero Briga Novarese Cavallirio Gargallo Gattico Gozzano Maggiora Pogno Soriso
2	BASSA AGOGNA	Borgolavezzaro Garbagna Novarese Nibbiola Tornaco Vespolate

COD. B.T.O.	BACINO TERRITORIALE OMOGENEO	COMUNE
3	BASSA VALSESIA	Biandrate Carpignano Sesia Casalbeltrame Casaleggio Novara Casalino Casalvolone Castellazzo Novarese Granozzo con Monticello Landiona Mandello Vitta Recetto San Nazzaro Sesia San Pietro Mosezzo Sillavengo Vicolungo
4	CUSIO	Orta San Giulio Pella Pettenasco
5	LAGO MAGGIORE	Arona Belgirate Borgo Ticino Castelletto Sopra Ticino Comignago Divignano
COD.	BACINO	COMUNE

B.T.O.	TERRITORIALE OMOGENEO	
		Dormelletto Inverio Lesa Meina Oleggio Castello Paruzzaro Pisano Pombia Varallo Pombia
6	MEDIA AGOGNA	
		Agrate Conturbia Bogogno Cavaglio d' Agogna Cressa Cureggio Fontaneto d'Agogna Sunò Vaprio d'Agogna Veruno
7	MEDIA VALSESIA	
		Barengo Briona Caltignaga Cavaglietto Fara Novarese Ghemme Grignasco Momo
COD.	BACINO	COMUNE

B.T.O.	TERRITORIALE OMOGENEO	
		Prato Sesia Romagnano Sesia Sizzano
8	NOVARA	
		Novara
9	OVEST TICINO	
		Bellinzago Novarese Cameri Cerano Galliate Marano Ticino Mezzomerico Oleggio Romentino Sozzago Terdobbiate Trecate
10	VERBANIA	
		Verbania

COMUNITÀ MONTANE	COMUNE
DEI DUE LAGHI	
	Ameno Armeno Colazza Massino Visconti Miasino Nebbiuno Pisano
ALTO VERBANO	
	Bee Cannero Riviera Ghiffa Premeno Oggebbio Trarego Viggiona
CUSIO E MOTTARONE	
	Arola Baveno Brovello Carpu gnino Casara Gignese Madonna del Sasso Nonio Omegna Quarna Sopra Quarna Sotto Stresa San Maurizio D'Opaglio
VALLE CANNOBINA	
	Cannobio Cavaglio Spocchia

COMUNITÀ MONTANE	COMUNE
	Cursolo Orasso Falmenta Gurro
DELLO STRONA E DEL BASSO TOCE	
	Germagno Loreglia Massiola Valstrona Casale Corte Cerro Gravellona Toce
VAL GRANDE	
	Arizzano Aurano Cambiasca Caprezzo Cossogno Intragna Miazzina S. Bernardino Verbano Vignone
VALLE ANTRONA	
	Antrona Shieranco Montescheno Seppiana Viganella Villadossola
MONTE ROSA	
	Bannio Anzino Calasca Castiglione Ceppo Morelli Macugnaga Vanzone con S. Carlo Piedimulera Pieve Vergonte

COMUNITÀ MONTANE	COMUNE
VALLE OSSOLA	Anzola d'Ossola Beura Cardezza Bognanco Domodossola Masera Mergozzo Ornavasso Pallanzeno Premosello Chiovenda Trontano Vogogna
VALLE VIGEZZO	Craveggia Druogno Malesco Re Santa Maria Maggiore Toceno Villette
VALLI ANTIGORIO DIVERIO E FORMAZZA	Baceno Crodo Formazza Premia Crevoladossola Montecrestese Trasquera Varzo

ALLEGATO C
DATI TERRITORIALI
DEI COMUNI APPARTENENTI ALL' A.T.O. N. 1
(POPOLAZIONE E SUPERFICIE, ISTAT 2001- BDT
REGIONE PIEMONTE)

COMUNE	POPOLAZIONE	SUPERFICIE	PROVINCIA
Agrate Conturbia	1.184	14,51	Novara
Ameno	895	10	Novara
Antrona Schieranco	544	99,99	VCO
Anzola d'Ossola	443	13,83	VCO
Arizzano	1.890	1,63	VCO
Armeno	2.187	31,58	Novara
Arola	279	6,52	VCO
Arona	14.310	14,9	Novara
Aurano	118	21,25	VCO
Baceno	961	68,73	VCO
Bannio Anzino	582	38,96	VCO
Barengo	942	19,36	Novara
Baveno	4.554	17,25	VCO

Bee	623	3,28	VCO
Belgirate	521	8,4	Novara
Bellinzago Novarese	8.365	39,36	Novara
Beura Cardezza	1.372	28,9	VCO
Biandrate	1.103	12,68	Novara
Boca	1.186	9,64	Novara
Bognanco	319	58,16	VCO
Bogogno	1.159	8,43	Novara
Bolzano Novarese	1.040	3,27	Novara
Borgo Ticino	3.853	13,27	Novara
Borgolavezzaro	1.879	21,21	Novara
Borgomanero	19.315	32,36	Novara
Briga Novarese	2.694	4,75	Novara
Briona	1.133	24,74	Novara
Brovello Carpu gnino	546	8,34	VCO
Calasca Castiglione	765	57,66	VCO
Caltignaga	2.345	22,32	Novara
Cambiasca	1.538	3,94	VCO
Cameri	9.673	39,65	Novara
Cannero Riviera	1.050	14,46	VCO
Cannobbio	4.977	51,2	VCO
Caprezzo	177	7,26	VCO

Carpignano Sesia	2.543	14,76	Novara
Casalbeltrame	832	15,9	Novara
Casale Corte Cerro	3.292	12,08	VCO
Casaleggio Novara	847	10,5	Novara
Casalino	1.456	39,6	Novara
Casalvolone	812	17,43	Novara
Castellazzo Novarese	260	10,77	Novara
Castelletto Sopra Ticino	8.755	14,61	Novara
Cavaglietto	396	6,57	Novara
Cavaglio d' Agogna	1.282	9,85	Novara
Cavaglio Spocchia	309	18,14	VCO
Cavallirio	1.213	8,08	Novara
Ceppo Morelli	396	40,01	VCO
Cerano	6.665	32,1	Novara
Cesara	606	11,27	VCO
Colazza	416	3,09	Novara
Comignago	939	4,38	Novara
Cossogno	537	40,02	VCO
Craveggia	723	36,44	VCO
Cressa	1.431	7,11	Novara
Crevoladossola	4.695	39,72	VCO
Crodo	1.483	61,69	VCO

Cureggio	2.251	8,38	Novara
Cursolo Orasso	119	21,02	VCO
Divignano	1.232	5,24	Novara
Domodossola	18.466	36,93	VCO
Dormelletto	2.482	7,01	Novara
Druogno	961	29,05	VCO
Falmenta	231	16,21	VCO
Fara Novarese	2.115	9,35	Novara
Fontaneto d'Agogna	2.549	21,19	Novara
Formazza	448	130,41	VCO
Galliate	13.448	29,54	Novara
Garbagna Novarese	964	10,09	Novara
Gargallo	1.673	3,71	Novara
Gattico	3.134	16,14	Novara
Germagno	204	2,9	VCO
Ghemme	3.722	20,57	Novara
Ghiffa	2.336	13,95	VCO
Gignese	789	14,94	VCO
Gozzano	5.982	12,54	Novara
Granozzo con Monticello	1.216	19,48	Novara
Gravellona Toce	7.539	14,67	VCO
Grignasco	4.704	14,62	Novara

Gurro	310	13,27	VCO
Intragna	125	9,95	VCO
Invorio	3.732	17,4	Novara
Landiona	587	7,26	Novara
Lesà	2.401	12,49	Novara
Loreglia	283	9,2	VCO
Macugnaga	651	99,4	VCO
Madonna del Sasso	446	15,27	VCO
Maggiora	1.664	10,67	Novara
Malesco	1.473	43,24	VCO
Mandello Vitta	262	5,88	Novara
Marano Ticino	1.407	7,84	Novara
Masera	1.429	20,09	VCO
Massino Visconti	1.090	6,77	Novara
Massiola	173	8,05	VCO
Meina	2.341	7,79	Novara
Mergozzo	2.038	27,35	VCO
Mezzomerico	951	7,59	Novara
Miasino	953	5,34	Novara
Miazzina	391	21,45	VCO
Momo	2.732	23,68	Novara
Montecrestese	1.209	86,49	VCO

Montescheno	441	22,55	VCO
Nebbiuno	1.561	8,24	Novara
Nibbiola	720	11,3	Novara
Nonio	883	10,15	VCO
Novara	100.910	103,02	Novara
Oggebbio	836	20,21	VCO
Oleggio	12.191	37,8	Novara
Oleggio Castello	1.729	5,84	Novara
Omegna	15.373	30,8	VCO
Ornavasso	3.231	25,87	VCO
Orta San Giulio	1.119	6,81	Novara
Pallanzeno	1.210	4,42	VCO
Paruzzaro	1.588	5,36	Novara
Pella	1.148	8,05	Novara
Pettenasco	1.310	7,12	Novara
Piedimulera	1.673	7,62	VCO
Pieve Vergonte	2.692	41,73	VCO
Pisano	770	2,77	Novara
Pogno	1.488	10,06	Novara
Pombia	1.818	11,96	Novara
Prato Sesia	1.936	12,35	Novara
Premeno	769	7,43	VCO

Premia	603	89,17	VCO
Premosello Chiovenda	2.054	34,11	VCO
Quarna Sopra	318	9,51	VCO
Quarna Sotto	427	16,05	VCO
Re	830	27,22	VCO
Recetto	897	8,8	Novara
Romagnano Sesia	4.216	18,07	Novara
Romentino	4.240	17,74	Novara
S. Bernardino Verbano	1.152	25,99	VCO
San Maurizio d'Opaglio	3.066	8,32	Novara
San Nazzaro Sesia	726	11,5	Novara
San Pietro Mosezzo	1.738	34,83	Novara
Santa Maria Maggiore	1.207	53,09	VCO
Seppiana	182	5,72	VCO
Sillavengo	567	9,54	Novara
Sizzano	1.458	10,5	Novara
Soriso	730	6,29	Novara
Sozzago	859	12,92	Novara
Stresa	4.836	33,23	VCO
Suno	2.834	21,32	Novara
Terdobbiate	470	8,49	Novara
Toceno	758	15,71	VCO

Tornaco	878	13,32	Novara
Trarego Viggiona	379	18,77	VCO
Trasquera	279	39,57	VCO
Treccate	16.915	38,42	Novara
Trontano	1.710	57,91	VCO
Valstrona	1.270	48,94	VCO
Vanzone con S. Carlo	512	16,2	VCO
Vaprio d'Agogna	950	10,09	Novara
Varallo Pombia	4.403	13,58	Novara
Varzo	2.218	94,56	VCO
Verbania	30.128	37,62	VCO
Veruno	1.576	10,22	Novara
Vespolate	2.076	17,84	Novara
Vicolungo	842	13,42	Novara
Viganella	204	13,71	VCO
Vignone	1.090	3,54	VCO
Villadossola	6.908	18,02	VCO
Villette	244	7,43	VCO
Vogogna	1.702	15,28	VCO

ALLEGATO D

QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ DEI COMUNI APPARTENENTI ALL' A.T.O. N. 1.

COMUNE	QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ*
Agrate Conturbia	0,253
Ameno	0,179
Antrona Schieranco	1,290
Anzola d'Ossola	0,200
Arizzano	0,134
Armeno	0,528
Arola	0,099
Arona	1,043
Aurano	0,274
Baceno	0,922
Bannio Anzino	0,525
Barengo	0,300
Baveno	0,489
Bee	0,079
Belgirate	0,137
Bellinzago Novarese	0,995
Beura Cardezza	0,446
Biandrate	0,225
Boca	0,192
Bognanco	0,750

COMUNE	QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ*
Bogogno	0,175
Bolzano Novarese	0,103
Borgo Ticino	0,397
Borgolavezzaro	0,379
Borgomanero	1,562
Briga Novarese	0,221
Briona	0,379
Brovello Carpugnino	0,138
Calasca Castiglione	0,771
Caltignaga	0,421
Cambiasca	0,142
Cameri	1,077
Cannero Riviera	0,245
Cannobbio	0,942
Caprezzo	0,102
Carpignano Sesia	0,338
Casalbeltrame	0,250
Casale Corte Cerro	0,349
Casaleggio Novara	0,183
Casalino	0,585
Casalvolone	0,268
Castellazzo Novarese	0,151
Castelletto Sopra Ticino	0,707
Cavaglietto	0,106
Cavaglio d' Agogna	0,201
Cavaglio Spocchia	0,247

COMUNE	QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ*
Cavallirio	0,174
Ceppo Morelli	0,527
Cerano	0,802
Cesara	0,178
Colazza	0,064
Comignago	0,111
Cossogno	0,535
Craveggia	0,501
Cressa	0,175
Crevoladossola	0,780
Crodo	0,864
Cureggio	0,240
Cursolo Orasso	0,271
Divignano	0,140
Domodossola	1,569
Dormelletto	0,237
Druogno	0,423
Falmenta	0,218
Fara Novarese	0,244
Fontaneto d'Agogna	0,419
Formazza	1,667
Galliate	1,176
Garbagna Novarese	0,185
Gargallo	0,147
Gattico	0,390
Germagno	0,049

COMUNE	QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ*
Ghemme	0,481
Ghiffa	0,315
Gignese	0,235
Gozzano	0,516
Granozzo con Monticello	0,318
Gravellona Toce	0,635
Grignasco	0,465
Gurro	0,185
Intragna	0,133
Invorio	0,442
Landiona	0,126
Lesa	0,301
Loreglia	0,133
Macugnaga	1,289
Madonna del Sasso	0,219
Maggiora	0,234
Malesco	0,632
Mandello Vitta	0,090
Marano Ticino	0,183
Masera	0,338
Massino Visconti	0,150
Massiola	0,112
Meina	0,238
Mergozzo	0,466
Mezzomerico	0,152
Miasino	0,124

COMUNE	QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ*
Miazzina	0,293
Momo	0,461
Montecrestese	1,160
Montescheno	0,310
Nebbiuno	0,197
Nibbiola	0,185
Nonio	0,180
Novara	7,332
Oggebbio	0,304
Oleggio	1,205
Oleggio Castello	0,177
Omegna	1,307
Ornavasso	0,519
Orta San Giulio	0,153
Pallanzeno	0,128
Paruzzaro	0,162
Pella	0,170
Pettenasco	0,168
Piedimulera	0,196
Pieve Vergonte	0,686
Pisano	0,081
Pogno	0,216
Pombia	0,259
Prato Sesia	0,271
Premeno	0,139
Premia	1,157

COMUNE	QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ*
Premosello Chiovenda	0,552
Quarna Sopra	0,139
Quarna Sotto	0,227
Re	0,392
Recetto	0,164
Romagnano Sesia	0,479
Romentino	0,477
S. Bernardino Verbano	0,396
San Maurizio d'Opaglio	0,288
San Nazzaro Sesia	0,188
San Pietro Mosezzo	0,542
Santa Maria Maggiore	0,740
Seppiana	0,083
Sillavengo	0,154
Sizzano	0,219
Soriso	0,123
Sozzago	0,214
Stresa	0,707
Suno	0,438
Terdobbiate	0,135
Toceno	0,243
Tornaco	0,220
Trarego Viggiona	0,259
Trasquera	0,514
Trecate	1,495
Trontano	0,831

COMUNE	QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ*
Valstrona	0,691
Vanzone con S. Carlo	0,234
Vaprio d'Agogna	0,184
Varallo Pombia	0,434
Varzo	1,322
Verbania	2,275
Veruno	0,223
Vespolate	0,349
Vicolungo	0,219
Viganella	0,185
Vignone	0,110
Villadossola	0,640
Villette	0,108
Vogogna	0,294
Σ Quote Comuni	75,000

PROVINCE	QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ*
Presidente Provincia di Novara <i>Quota</i> = [50 – (Σ quote Comuni Provincia NO)]	12,739
Presidente Provincia V.C.O. <i>Quota</i> = [50 – (Σ quote Comuni Provincia VCO)]	12,261
Σ Quote Presidenti	25,000

(sono stati fissati tre decimali dopo la virgola)

ALLEGATO E

QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ DELLE

PROVINCE, DEI BACINI TERRITORIALI OMOGENEI

E DELLE COMUNITÀ MONTANE APPARTENENTI

ALL' A.T.O. N. 1.

PROVINCIA DI NOVARA	QUOTA:	12,739
PROVINCIA DEL VCO	QUOTA:	12,261
BTO 01 ALTA AGOGNA	QUOTA:	3,878
BTO 02 BASSA AGOGNA	QUOTA:	1,318
BTO 03 BASSA VALSESIA	QUOTA:	3,801
BTO 04 CUSIO	QUOTA:	0,491
BTO 05 LAGO MAGGIORE	QUOTA:	4,785
BTO 06 MEDIA AGOGNA	QUOTA:	2,308
BTO 07 MEDIA VALSESIA	QUOTA:	3,826
BTO 08 NOVARA	QUOTA:	7,332
BTO 09 OVEST TICINO	QUOTA:	7,911
BTO 10 VERBANIA	QUOTA:	2,275
COMUNITA' MONTANA ALTO VERBANO	QUOTA:	1,341
COMUNITA' MONTANA ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	QUOTA:	8,386
COMUNITA' MONTANA CUSIO MOTTARONE	QUOTA:	4,206
COMUNITA' MONTANA DELLO STRONA E BASSO TOCE	QUOTA:	1,969
COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI	QUOTA:	1,323
COMUNITA' MONTANA MONTE ROSA	QUOTA:	4,228

COMUNITA' VALGRANDE	MONTANA	QUOTA:	2,119
COMUNITA' ANTRONA	MONTANA VALLE	QUOTA:	2,508
COMUNITA' CANNOBINA	MONTANA VALLE	QUOTA:	1,863
COMUNITA' OSSOLA	MONTANA VALLE	QUOTA:	6,093
COMUNITA' VIGEZZO	MONTANA VALLE	QUOTA:	3,039